CHE ISTITUISCE DUE SEZIONI TEMPORANEE DI CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA

Art. 8

Se, entro i dieci giorni successivi alla domanda di cassazione in materia correzionale e di polizia, non e' stato presentato il ricorso motivato giusta l'articolo 659 del Codice di procedura penale, ovvero non e' stato comprovato l'eseguito deposito della multa o la indigenza del ricorrente, come prescrive l'articolo 656 del detto Codice, oppure la costituzione in carcere del condannato o la di lui ammissione alla liberta' provvisoria, o almeno la presentazione della domanda per l'ammissione alla liberta' provvisoria, giusta l'articolo 657, la domanda di cassazione si avra' per rinunciata, e sopra istanza del Ministero Pubblico, la Corte o il tribunale o il pretore che ha pronunciata la sentenza impugnata, ne ordinera', la esecuzione. La Corte ed il tribunale provvederanno in camera di consiglio.

E' derogato ad ogni altra disposizione contraria a quella di questo articolo.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1876, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che istituisce due sezioni temporanee di corte di cassazione in Roma
Estremi	Legge 12 dicembre 1875, n. 2837
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1875

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-istituisce-due-sezioni-temporanee-di-corte-di-cassazione-in-roma/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it